

65.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1450	Missioni valedoli nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 1996	1449
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1449	Proposta di legge n. 449-1229:	
Disegno di legge di conversione n. 2164:		(Articolo 5)	1423
(Articolo unico)	1427	(Articolo 6)	1423
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1427	(Emendamenti all'articolo 6)	1423
(Articoli del relativo decreto-legge)	1428	(Ordine del giorno)	1424
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	1434	Proposte di legge:	
Interpellanza e interrogazione all'ordine del giorno	1443	(Annunzio)	1449
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1449

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE (449-1229)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLI 5 E 6 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE

ART. 6.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

*** 6. 1.**

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

*** 6. 2. (nuova formulazione di 1. 3)**

Boato.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato l'allarmismo provocato da alcune notizie di stampa circa la presenza in Sicilia e in particolare in provincia di Trapani, nella zona di Marsala e Mazara del Vallo, di rifiuti tossici e radioattivi abbandonati in cave non utilizzate;

ritenuto che i rischi derivanti dai predetti rifiuti e materiali possono essere notevoli per la salute umana e che proprio in queste aree della provincia di Trapani si sono registrati esagerati incrementi di percentuali di malattie cancerogene;

ritenuto che, oltre ai problemi legati al riciclaggio dei rifiuti con le attività

illecite ad esso connesse, possono esservi rischi ancora più gravi per la utilizzazione e gestione di depositi radioattivi;

considerato che, oltre ai problemi di carattere ambientale e sanitario vi possono essere ragioni di traffici illeciti oltre che i predetti problemi di salute;

impegna il Governo

a promuovere specifiche ispezioni ed indagini per rimediare ai rischi di eventuali depositi di materiale radioattivo, per individuare le origini di tale materiale, per accertare le eventuali attività illecite collegate ai predetti depositi, e per tranquillizzare le popolazioni interessate a seguito delle insistenti notizie di stampa.

(9/449/1)

Grillo, Lucchese.

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 443, RECANTE DIFFERIMENTO
DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E POLITICHE AMBIENTALI
E TERRITORIALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RECUPERO EDILIZIO NEI CENTRI URBANI (2164)***

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TE-
STO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, e 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e 25 giugno 1996, n. 335.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 45, 2 aprile 1996, n. 184 e 3 giugno 1996, n. 304.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 2:*

al comma 4, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantadue mesi ».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 1, le parole: « e designando anche, nel proprio seno, » sono sostituite dalle seguenti: « e designando, anche nel proprio seno, »;

al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso inutilmente tale termine il Ministro dei lavori pubblici nomina commissari ad acta che provvedono alla definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui al citato articolo 8 entro i successivi sei mesi »;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998 »;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

12-bis. All'ANAS è trasferita la proprietà di tutti i beni, mobili e immobili, strumentali alle attività del medesimo, già di proprietà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, secondo le seguenti decorrenze, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'ANAS;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'ANAS o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione agli uffici e conservatorie di cui al comma 12-ter delle schede di identificazione di cui al medesimo comma;

12-ter. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni

Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a procedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e di voltura relative ai beni immobili sulla base di schede compilate e predisposte dall'ANAS contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di esso e la valutazione riferita al valore di mercato corrente alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili. Le schede devono contenere l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'ANAS competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

12-quater. L'ANAS trasmette contestualmente copia delle schede di identificazione e delle note di trascrizione relative ai beni immobili di cui al comma 12-ter al Ministero delle finanze, che può sollevare contestazione formulando osservazioni nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione ed è definita con decreto adottato dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di intesa con l'amministratore dell'ANAS. Qualora disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

12-quinquies. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio già di proprietà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade da parte dell'ANAS sono esenti da imposte e tasse »;

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

« 13-bis. All'articolo 32, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: « entro sei mesi, » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi, ».

All'articolo 6:

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « , in regime di concessione, » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « e contestualmente al loro trasferimento alle regioni interessate » sono soppresse; e le parole: « regioni stesse » sono sostituite dalle seguenti: « regioni interessate ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Impiantistica sportiva).

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1996. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispet-

tive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 2.

(Interventi nel settore abitativo).

1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici — Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuant, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: « centoventi » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di trentasei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

5. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

ART. 3.

(Interventi in materia di opere pubbliche).

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti:

« 1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla

normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando anche, nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali. ».

3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo « metanizzazione » delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto pro-

gramma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

6. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro — Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

8. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1996.

9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

« 7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena. ».

10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1996 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

12. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

13. Il bilancio dell'ANAS redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

ART. 4.

(Interventi in campo ambientale).

1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

« 1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1997, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione. ».

3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio

1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 30 giugno 1997.

4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine graeca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 31 dicembre 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

5. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 30 giugno 1996.

6. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997». All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997». All'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge le parole: «entro il 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1996».

7. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

8. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994, sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.

9. Il termine del 30 giugno 1996 previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1997.

ART. 5.

(Diritti aeroportuali).

1. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1996, n. 71, sono differiti al 31 dicembre 1996.

2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-

legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1996 ed al 30 giugno 1997.

ART. 6.

(Attività di recupero edilizio nei centri urbani).

1. Al fine del recupero edilizio il sindaco con propria ordinanza individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

ART. 7.

(Finanziamento degli interventi edilizi nel comune di Napoli).

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risana-

mento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di lavori pubblici).

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « 15 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1996 »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma 3, scade alla data di cessazione delle stesse. ».

2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

3. Per la gestione delle opere infrastrutturali di cui al comma 2 e contestualmente al loro trasferimento alle regioni interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle regioni stesse un contributo straordinario nel limite complessivo di 12 miliardi di lire per il 1996, 10 miliardi di lire per il 1997 e 8 miliardi di lire per il 1998. Il predetto importo è ripartito tra le

regioni secondo criteri e modalità fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Gli oneri di cui al comma 3 sono posti a carico, nella misura massima di lire 30 miliardi, dei mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 4 sostituire le parole: quarantadue mesi con le seguenti: trentasei mesi.

2. 3.

Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 4.

Parolo, Formenti, Guido Dussin, Pirovano, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 5.

Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio, Tosolini, Zaccheo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è sostituito dal seguente: « ART. 11. — Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi in misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 81 della presente legge ».

2. 1.

Molinari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. I termini fissati dall'articolo 21 della legge 20 maggio 1991, n. 158 sono ulteriormente prorogati di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La ricostruzione delle unità immobiliari prevista dovrà comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 1998.

2. 2.

Bressa, Crema, Di Bisceglie.

ART. 3.

Sopprimere il comma 4.

3. 7.

Parolo, Formenti, Guido Dussin, Pirovano, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 5.

3. 8.

Parolo, Formenti, Guido Dussin, Pirovano, Oreste Rossi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-quater. Fino all'approvazione del piano di bacino di cui al presente articolo sono sospesi i procedimenti di rinnovo delle concessioni di grande derivazione ad uso diverso da quello potabile.

6-quinquies. Le autorità di bacino autorizzano provvisoriamente la prosecuzione delle concessioni in scadenza dettando prescrizioni, immediatamente vincolanti per la salvaguardia del minimo deflusso vitale dei corsi d'acqua interessati dai prelievi e per la conservazione degli invasi dei bacini artificiali montani tributari delle utenze.

6-sexies. Nella definizione delle portate obbligatorie di rilascio l'autorità di bacino terrà conto, oltre che dei parametri riferiti al minimo deflusso vitale, anche delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico e di regolazione dell'alveo.

6-septies. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate con provvedimento del Segretario Generale dell'autorità di bacino e possono essere soggette a revisione in modo da contemporaneamente le diverse forme di utilizzo delle risorse idriche e comunque hanno durata non superiore a tre anni ».

3. 3.

Bressa, Crema.

Al comma 8 sopprimere il secondo periodo.

3. 12.

Governo.

Al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

3. 9.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

3. 1.

Lucchese, Grillo, Rallo.

Sopprimere il comma 11-bis.

* 3. 10.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 11-bis.

* 3. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis.01. Le funzioni statali attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis della medesima legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-bis.02. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento presentate all'ufficio tecnico erariale ed alle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice. Alla copertura dei relativi oneri si provvedere a valere sulle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice.

11-bis.03. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La suddetta disposizione si applica, sull'intero ammontare, anche alle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. Alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sulle somme già autorizzate per la ricostruzione del Belice, come integrate per effetto delle disposizioni di cui al comma 1.

11-bis.04. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente: «I collaudatori delle opere di cui al primo comma, nel numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia».

11-bis.05. Al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di riparazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12».

3. 2.

Lucchese, Grillo, Rallo.

Al comma 12-ter sostituire le parole: predisposte dall'ANAS contenenti con le seguenti: predisposte dall'ANAS e delle relative note di trascrizione. Le schede suddette devono contenere

3. 13.

La Commissione.

Dopo il comma 12-quinquies aggiungere i seguenti:

12-sexies. Le case cantoniere compresi i terreni che ne costituiscono pertinenza, non più utili per i fini istituzionali, e quelle non più utilizzate od occupate di fatto alla data del 30 giugno 1996, vengono trasferite di diritto al patrimonio disponibile dei comuni, ove sono catastalmente ubicate. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, con proprio decreto, ad individuare l'elenco delle case cantoniere aventi i requisiti di cui sopra. Il Ministro dei lavori pubblici aggiorna annualmente tale elenco.

12-septies. Nel termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 12-sexies, il Ministero dei lavori pubblici provvede a notificare l'elenco delle case cantoniere da dismettere ai rispettivi comuni interessati. L'iter procedurale del trasferimento dal demanio stradale al patrimonio disponibile dei comuni è a carico di questi ultimi, i quali devono provvedere nel termine di un anno dalla notifica. Trascorso inutilmente tale termine l'ANAS è obbligato a procedere all'alienazione dei beni di cui trattasi mediante asta pubblica. Il trasferimento a favore dei comuni avviene in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto.

3. 11.

Fontan, Parolo, Formenti, Guido
Dussin, Pirovano, Oreste
Rossi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-ter. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 aprile 1971, n. 287 è abrogato il numero 1.

13-quater. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è aggiunto il seguente comma: «7. In sede di revisione delle convenzioni, così come previsto al comma 1, dovrà, altresì, prevedersi che gli enti concessionari possano avere come scopo, oltre la costruzione e l'esercizio

delle autostrade e tratti contigui, complementari o connessi assentiti in concessione, anche varie attività autonome diversificate nell'ambito comunque della viabilità, dei parcheggi, dei trasporti e delle telecomunicazioni, con facoltà di partecipazioni in enti aventi fini analoghi e di instaurare rapporti di concessione con enti pubblici locali per la costruzione e l'esercizio di opere di pubblica utilità con riferimento a singoli piani di ammortamento ».

3. 4.

Radice, Donato Bruno, Saraca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-ter. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade Spa e della costruzione della cosiddetta variante di valico, di anni 20.

3. 5.

Radice, Donato Bruno, Saraca.

Aggiungere in fine il seguente comma:

13-ter. Il termine del periodo di concessione della società SAM SpA (Società autostrade meridionali) è prorogato di anni 15 ai fini dell'efficace realizzazione del piano finanziario per la costruzione del tratto autostrada Salerno-Lagonegro.

3. 6.

Radice, Donato Bruno, Saraca.

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. I macelli, le macellerie, i mercati ittici ed ortofrutticoli all'ingrosso ed al minuto, gli insediamenti sportivi, e gli utilizzatori di scarichi superiori ai 100

abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni entro il 31 dicembre 1996 un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1997. Conseguentemente, in attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al presente comma, sono sospesi i procedimenti previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 31 maggio 1995, n. 206.

4. 1.

Castellani, Casinelli.

ART. 5.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. I maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono utilizzati per le esigenze di finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE, nonché per opere di bonifica, di tutela e di prevenzione dall'inquinamento acustico ed atmosferico del territorio e dei centri abitati limitrofi agli scali aerei.

2-ter. Ai fini del finanziamento delle adeguate opere di tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti nelle vicinanze aeroportuali, nonché per la realizzazione delle idonee misure d'intervento correlate al comma 2-bis, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, è istituita, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione che elabora le direttive opportune per la determinazione di uno specifico Fondo comune per la protezione delle comunità limitrofe agli aeroporti.

5. 1.

Parolo, Formenti, Guido Dussin, Pirovano, Oreste Rossi.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* 6. 1.

Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio,
Tosolini, Zaccheo.

Sopprimerlo.

* 6. 3.

Turroni, Scalia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: all'articolo 6, comma 1 con le seguenti: ai seguenti commi.

Conseguentemente, al medesimo articolo 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine del recupero edilizio il sindaco con propria ordinanza individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

1-ter. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

6. 4.

Turroni, Scalia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni, per la definizione dei tempi e le modalità di restituzione delle spese sostenute dal comune e per l'assegnazione degli alloggi recuperati

ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il canone degli alloggi recuperati ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a quello determinato, sulla base degli articoli da 12 a 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, alla data dell'assegnazione dell'alloggio. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

6. 2.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Le aree di cui al secondo comma del presente articolo destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al trenta e non superiore al quaranta per cento in termini volumetrici di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà ai proprietari delle aree per le quali sia stato avviato un procedimento di esproprio ai sensi della presente legge. La cessione in proprietà è effettuata all'atto di adozione di ogni singolo piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, fermo restando la cessione bonaria dell'area stessa. Qualora il proprietario per il quale sia stato avviato il procedimento di esproprio non abbia i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, lo stesso può provvedere alla realizzazione di alloggi da cedere in proprietà o in affitto a soggetti che abbiano i requisiti suddetti. In quest'ultimo caso, non si dà luogo all'indennità di esproprio per la parte assegnata, restando in capo al concessionario il costo

delle opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile».

6. 01.

Radice, Donato Bruno, Saraca.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero anche degli edifici dei centri urbani individuati anche con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, le regioni, su richiesta dei comuni interessati, mettono a disposizione dei comuni medesimi i fondi destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica, ripartiti dal CIPE tra le regioni ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrati dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, per gli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le disponibilità regionali, come ripartite dalla delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, non ancora impegnate dalle regioni stesse.

6. 02.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine del recupero edilizio dei centri storici minori, sono concessi dagli istituti e delle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati, assistiti dal contributo dello Stato, a soggetti pubblici o privati, proprietari di immobili che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità, ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, secondo le seguenti condizioni:

a) gli interventi devono essere conformi alle normative statali e regionali

vigenti, ai regolamenti comunali, agli *standard* abitativi ed alle tipologie di riferimento, alle norme per la sicurezza statica ed impiantistica;

b) i progetti relativi agli interventi devono essere presentati al sindaco del comune competente che applica per l'approvazione dei progetti medesimi quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247;

c) l'agevolazione finanziaria consiste esclusivamente nella riduzione al 3 per cento del tasso degli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito;

d) l'importo del mutuo agevolato concesso non può superare il tetto massimo di lire un milione per ogni metro quadrato di superficie utile di progetto;

e) i mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile e non sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato;

f) la regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei mutui e per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito, e definisce le modalità per la certificazione della congruità tecnico-economica degli interventi realizzati.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono utilizzate fino all'ammontare complessivo di lire 500 miliardi, le disponibilità dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, da ripartire fra le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per l'anno 1995.

6. 03.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 3.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 1 sopprimere le parole: e individuati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.

7. 1.

Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio,
Tosolini, Zaccheo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il sindaco di Napoli, con ordinanza equivalente a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica il disposto di cui all'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

1-ter. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

7. 2.

Foti, Lo Porto, Martinat, Riccio,
Tosolini, Zaccheo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. In deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per le opere interne, come individuate dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e per gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d)

della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora eseguiti sui immobili adibiti ad abitazione principale, l'IVA è dovuta nella misura del 5 per cento. Si intendono inclusi nella presente agevolazione fiscale anche le opere e gli interventi edilizi di cui sopra, eseguiti su immobili destinati ad essere adibiti ad abitazione principale, previa apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della succitata legge 5 agosto 1978, n. 457. Alle relative minori entrate, valutate in lire 40 miliardi per il 1996 e 160 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente utilizzazione delle disponibilità dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, che verranno versate alle entrate dello Stato per gli anni finanziari 1996, 1997 e 1998.

7. 02.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 2.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 3.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente, deve avvenire regolarmente a scadenza trimestrale ».

8. 4.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 2 sostituire le parole: di lire 230 miliardi *con le seguenti:* di lire 284 miliardi.

8. 1.

Molinari, Boccia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'erogazione dei fondi di cui al comma 2 è subordinata alla pubblicazione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello stato di fatto analitico di tutti gli interventi infrastrutturali finora realizzati o in corso di realizzazione. Lo stato di fatto deve evidenziare, tra l'altro, per ogni intervento:

a) il costo iniziale;

b) il costo annuale comprensivo di revisione prezzi se presente;

c) la data di inizio lavori;

d) la data affidamento dell'appalto o della concessione;

e) lo stato di esecuzione;

f) la sussistenza di contenzioso;

g) il numero e la consistenza delle eventuali sospensioni;

h) il numero e la consistenza delle eventuali perizie;

i) il numero, il tipo di permessi o nulla osta richiesti o resisi necessari dopo l'inizio dei lavori;

l) la sufficienza dei fondi previsti;

m) gli eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti e le relative motivazioni ».

8. 5.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 3.

8. 6.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 4.

8. 7.

Parolo, Formenti, Guido Dussin,
Pirovano, Oreste Rossi.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente Consiglio dei ministri ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

il 9 luglio 1986, la direzione generale delle Ferrovie dello Stato presenta il primo studio di larga massima per il raddoppio della linea ferroviaria Messina — Catania, nella tratta Giampileri — Calatabiano. Tale raddoppio interessa direttamente i comuni di Alì Terme, Calatabiano, Forza D'Agrò, Furci Siculo, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, nonché tutti i comuni integrati nel comprensorio jonico. Esso è di fondamentale importanza strategica per lo sviluppo commerciale e turistico di tutta la costa jonica della Sicilia;

dopo dieci anni, nel gennaio 1996, viene presentato dalle Ferrovie dello Stato alla presidenza della Regione siciliana il progetto definitivo per il raddoppio tra le stazioni di Giampileri e Calatabiano. Tale progetto ha ricevuto il consenso unanime di tutte le amministrazioni locali ad esso interessate, che hanno orientato ed orientano la loro azione al fine di risolvere in modo definitivo e globale il problema della rete di trasporti nel comprensorio jonico;

oggi, la realizzazione del progetto è prioritaria. Trascorso un decennio per la progettazione, l'intera costa jonica non

può tollerare ulteriormente lo stato di profondo disagio ambientale, nel suo senso più ampio, creato dall'inadeguatezza della rete ferroviaria. Il sistema dei trasporti e delle attrezzature di sostegno della Sicilia orientale, d'altronde, è di vitale interesse per l'economia regionale e, quindi, nazionale —

se intenda definire la realizzazione rapida di detto progetto, all'interno di un armonico piano di programmazione politica dei trasporti, finalizzato allo sviluppo integrato del Mezzogiorno d'Italia, per evitare che le città del comprensorio jonico, e con esse tutti gli insediamenti della costa orientale della Sicilia, nonostante la privilegiata posizione geografica, vengano spostate ai margini del traffico commerciale e turistico.

(2-00143) « Martino, Stagno d'Alcontres ».

(26 luglio 1996).

B) Interrogazione:

FABRIS. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il tracciato ferroviario per l'alta velocità Torino — Milano — Venezia, predisposto dalla società Ircav 2, presentato alla giunta regionale del Veneto il 21 giugno 1996, interessa anche il territorio della provincia di Vicenza;

numerosi progetti si sono succeduti nel tempo, creando una situazione di

grave disorientamento in merito alla individuazione della definitiva scelta progettuale;

sono risultati inadeguati i livelli di informazione verso le popolazioni coinvolte, anche a seguito di questa situazione di prolungata incertezza —:

se non ritenga necessario procedere al differimento di tutti i termini, a cominciare da quello del 21 luglio 1996, per consentire di presentare le relative osser-

vazioni prima del definitivo parere di valutazione di impatto ambientale da parte del ministero dell'ambiente;

quali provvedimenti intenda urgentemente assumere per sollecitare la società concessionaria dell'opera al fine di garantire maggiore trasparenza nelle proposte e una adeguata pubblicizzazione presso i cittadini e le comunità locali interessate al tracciato.

(3-00106)

(10 luglio 1996).

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 1996.

Andreatta, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Di Fonzo, Dini, Fantozzi, Fronzuti, Landi, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sinisi, Turrone, Veltroni, Vigneri.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° ottobre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FINI e NAPOLI: « Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana » (2374);

ROTUNDO: « Disciplina dell'attività di visurista professionista » (2375);

MANZINI: « Disciplina dell'attività di distributore locale di quotidiani e periodici » (2376);

MORGANDO: « Modifica all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale » (2377);

CALDEROLI: « Disciplina del servizio sociale nazionale » (2378);

GAMBATO: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (2379);

GAMBATO: « Modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (2380);

MAZZOCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di definizione di impresa artigiana » (2381);

PEZZOLI: « Norme per la liberalizzazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo » (2382).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

VELTRI: « Norme per garantire la separazione tra funzioni politiche e gestionali nelle amministrazioni pubbliche » (1628);

MASSIDDA ed altri: « Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, concernente la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio » (2033) *Parere della VIII Commissione;*

alla II Commissione (Giustizia):

SCALIA: « Disciplina delle incompatibilità di funzioni e degli incarichi extraistituzionali dei magistrati » (299) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII e XI;*

TRANTINO: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompati-

bilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato » (1115) *Parere della I Commissione*;

ANEDDA: « Norme in materia di responsabilità del magistrato » (1125) *Parere delle Commissioni I e V*;

BERGAMO: « Distinzione dei ruoli della magistratura in giudicante ed inquirente. Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1255) *Parere delle Commissioni I e V*;

FRAGALÀ ed altri: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di assegnazione degli affari giudiziari » (1470) *Parere della I Commissione*;

CONTENTO e NERI: « Modifiche all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in materia di incompatibilità per i magistrati » (1871) *Parere della I Commissione*;

MANTOVANO ed altri: « Modifiche agli articoli 224, 359 e 360 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle operazioni peritali e di consulenza » (1913) *Parere della I Commissione*;

ANEDDA ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza

preliminare, giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta » (1958) *Parere della I Commissione*;

« Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia » (2199) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI*;

« Modifica dell'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato » (2200) *Parere delle Commissioni I e III*;

« Norme sulla introduzione della prova di preselezione informatica per l'accesso alla magistratura ordinaria e sulla modifica di alcune disposizioni relative al concorso per uditore giudiziario » *Parere delle Commissioni I e V*;

alla V Commissione (Bilancio);

ALESSANDRO RUBINO e DEODATO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM e sulle modalità della sua liquidazione » (1186) *Parere delle Commissioni I, II e X*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.